

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 354)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GENNAIO 1964

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 1501, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si sottopone al vostro esame è inteso a convalidare, ai termini dell'articolo 42 — terzo comma — della legge di contabilità generale dello Stato, il decreto del Presidente della Repubblica sopra specificato, con il quale si è fatto luogo all'assegnazione di complessive lire 726.700.000 agli stati di previsione di taluni Ministeri onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze:

### MINISTERO DEL TESORO

Spese di giustizia (per acquisizione, a cura della Procura generale della Corte dei conti, di copie di documenti, cartelle cliniche, per accertamenti clinici specializzati) (cap. n. 115) . . . . . L. 29.900.000

(in relazione a sopravvenute imprescindibili esigenze)

Fitto di locali (capitoli nn. 137 e 158) . . . . . » 33.500.000

(in relazione ad improrogabili e urgenti necessità di provvedere all'affitto di locali per l'Avvocatura dello Stato e per i Servizi informazioni e proprietà letteraria artistica e scientifica)

## LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Fitto di locali per l'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro (cap. n. 296) . . . . . L. 80.000.000

(in relazione alla urgente necessità di affittare nuovi locali per una più adeguata e funzionale sistemazione dei servizi delle Direzioni provinciali del tesoro)

Compensi speciali da corrispondersi al personale in relazione a particolari esigenze di servizio (cap. n. 226) . . . L. 6.000.000

Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale effettuate dal personale (cap. n. 228) . . . . . » 600.000

Spese per indagini, rilevazioni e studi (cap. n. 232) . . . . . » 900.000

Spese casuali (cap. n. 233) . . . . . » 800.000

Spese di qualsiasi natura per particolari lavori utili alla riforma dell'Amministrazione (cap. n. 494-bis) . . . » 50.000.000 » 58.300.000

(in relazione ad intervenute esigenze connesse con lo svolgimento dei lavori della Commissione per la riforma burocratica, prima non prevedibili)

Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondere al personale delle Ragionerie provinciali dello Stato ed a quello delle Direzioni provinciali del tesoro, per eccezionali prestazioni rese per dare esecuzione al provvedimento relativo ai miglioramenti economici al personale in quiescenza (capitoli nn. 526-bis e 538-bis) . . . . . » 400.000.000

(per remunerare eccezionali prestazioni rese, anche col sistema del cottimo, dal personale suddetto per la liquidazione dei miglioramenti economici al personale in quiescenza)

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero (cap. n. 20) . . . . . L. 1.500.000

## LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Spese eventuali all'estero (cap. n. 68) L.	23.500.000	L.	25.000.000
(assegnazioni connesse con maggiori spese per i viaggi all'estero, prima non prevedibili)			
Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali (cap. n. 125) . . . . . »			100.000.000
(per indilazionabili esigenze prima non prevedibili)			
		L.	<u>726.700.000</u>

Alle integrazioni predette, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 136 del vigente Regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si è provveduto mediante prelevamento dall'indicato fondo di riser-

va per le spese imprevedute in base alla facoltà di cui all'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 1501, concernente il prelevamento di lire 726 milioni e 700 mila dal fondo di riserva per le spese imprevedute per l'esercizio finanziario 1963-64.

ALLEGATO

*Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 1501, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 19 novembre 1963.*

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

VISTO l'articolo 87 — quarto e quinto comma — della Costituzione della Repubblica;

VISTE le leggi 28 giugno 1963, n. 859 e 21 agosto 1963, n. 1197;

CONSIDERATO che sul fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64, esiste la necessaria disponibilità;

SENTITO il Consiglio dei ministri;

SULLA proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

### DECRETA

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo n. 412 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64, è autorizzato il prelevamento di lire 726.700.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il detto esercizio finanziario:

#### MINISTERO DEL TESORO

Cap. n. 115. — Spese di giustizia (per acquisizione, a cura della Procura generale della Corte, di copie di documenti, ecc.) . . . . .	L.	29.900.000
» » 137. — Fitto di locali . . . . .	»	8.500.000
» » 158. — Fitto di locali . . . . .	»	25.000.000
» » 226. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrisondersi al personale in relazione a particolari esigenze di servizio, ecc. »		6.000.000
» » 228. — Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale effettuate dal personale . . . . .	»	600.000
» » 232. — Spese per indagini, rilevazioni e studi »		900.000

## LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Cap. n. 233. — Spese casuali . . . . .	L.	800.000
» » 296. — Fitto di locali per l'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro . . . »		80.000.000
» » 494-bis (di nuova istituzione, sotto la nuova sottorubrica « Ufficio per la organizzazione amministrativa e per gli affari costituzionali »). — Spese di qualsiasi natura per particolari lavori utili alla Riforma dell'Amministrazione . . . »		50.000.000
» » 526-bis (di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica delle spese generali dell'Amministrazione del tesoro « Ragioneria generale dello Stato »). — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondere al personale per prestazioni straordinarie rese, anche col sistema del cottimo, per dare esecuzione alla legge 27 settembre 1963, n. 1315, relativa ai miglioramenti economici al personale in quiescenza (art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . . . . . »		200.000.000
» » 538-bis (di nuova istituzione). — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondere agli impiegati ed agenti in servizio presso le Direzioni provinciali del tesoro per prestazioni straordinarie rese, anche col sistema del cottimo, per dare esecuzione alla legge 27 settembre 1963, n. 1315, relativa ai miglioramenti economici al personale in quiescenza (art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . . . »		200.000.000

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Cap. n. 20. — Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero . . . »		1.500.000
» » 68. — Spese eventuali all'estero . . . . . »		23.500.000
» » 125. — Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali . . . . . »		100.000.000
	L.	<u>726.700.000</u>

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1963

SEGNI

LEONE - COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco